



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

REGOLAMENTO DI ATENEO

REGOLAMENTO SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELL'UNIVERSITÀ VITA- SALUTE SAN RAFFAELE

EMANATO CON DECRETO RETTORALE N° 8320 DEL 06/09/2023

Indice

1	OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE	3
	<i>ART.1 Oggetto e ambito di applicazione.....</i>	<i>3</i>
2	DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.....	3
	<i>ART.2 Decorrenza del termine iniziale.....</i>	<i>3</i>
	<i>ART.3 Conclusione del procedimento.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.4 Ipotesi di sospensione del termine.....</i>	<i>4</i>
	<i>ART.5 Responsabile del procedimento.....</i>	<i>4</i>
3	ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE	4
	<i>ART.6 Disciplina transitoria ed entrata in vigore.....</i>	<i>4</i>

1 Oggetto e Campo d'applicazione

ART.1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, promuovibili d'ufficio o ad iniziativa di parte, che siano di competenza dell'Università Vita-Salute San Raffaele nel rispetto dei principi di partecipazione, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.
2. Agli effetti del presente regolamento costituisce provvedimento amministrativo il complesso di atti o operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati all'adozione, da parte degli organi e degli uffici dell'Università Vita-Salute San Raffaele, di un atto amministrativo.
3. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti che si concludano contestualmente alla richiesta dell'interessato.
4. Il procedimento è sempre unico anche se costituito da più fasi, finalizzate all'emanazione di un solo atto, ancorché di competenza di diverse unità organizzative interne.
5. I procedimenti amministrativi dell'Università Vita-Salute San Raffaele di cui agli indicati regolamenti e procedure (tabella 1) si concludono entro 180 gg.
6. In mancanza della specificazione di cui all'art. 5, vige il termine di cui all'art. 2 della legge 241/1990.

2 Disposizioni del regolamento

ART.2 Decorrenza del termine iniziale

1. I procedimenti iniziano d'ufficio o su istanza di parte.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte privata, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda che è comprovata:
 - a) dal timbro datario apposto al momento dell'arrivo all'unità organizzativa che deve provvedere;
 - b) da qualunque fatto certo che provi la ricezione da parte dell'unità organizzativa che deve provvedere, in caso di utilizzo di mezzi telematici per la trasmissione dell'istanza.
3. Per i procedimenti d'ufficio, il termine decorre dalla data in cui l'unità organizzativa competente abbia notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.
4. Nei casi in cui il termine per l'adozione del provvedimento sia previsto a data fissa da disposizioni di legge, di regolamento o di altro atto normativo o generale o d'Ateneo, il relativo procedimento deve essere iniziato entro la data stabilita dal responsabile del procedimento stesso, fatta salva la diversa prescrizione eventualmente contenuta nella stessa legge, nel regolamento e nell'atto normativo o generale o d'Ateneo.
5. Qualora l'atto d'iniziativa promani da altra amministrazione o unità organizzativa interna, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Università Vita-Salute San Raffaele, della richiesta.
6. Per i procedimenti relativi a un bando di gara, di concorso ovvero di valutazione comparativa, il termine decorre dalla data di scadenza del bando.
7. Ove la domanda o la richiesta sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Le disposizioni di questo comma non si applicano alle procedure selettive comunque denominate.

ART.3 Conclusione del procedimento

1. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data di adozione del relativo provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizio, alla data di effettuazione della comunicazione del provvedimento stesso da parte dell'ufficio.
2. L'unità organizzativa competente non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

ART.4 Ipotesi di sospensione del termine

1. Oltre che nelle ipotesi di legge e di regolamento, il termine per la conclusione del procedimento resta altresì sospeso:
 - a) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per tale adempimento;
 - b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti, giudizi, pareri di altri Enti, Amministrazioni, Commissioni e/o soggetti terzi che debbano essere acquisiti al procedimento.

ART.5 Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Le modifiche dell'organizzazione operano di diritto la modifica della responsabilità.
2. Per "unità organizzativa" si intende, ai fini del presente regolamento, la struttura didattica, scientifica e amministrativa di servizio, centrale o periferica, dell'Università Vita-Salute San Raffaele competente per materia allo svolgimento del procedimento.
3. Qualora il procedimento si esaurisca interamente in una struttura interna dell'unità organizzativa, il responsabile è colui che vi è preposto.
4. Il responsabile dell'unità organizzativa può assegnare formalmente, con apposite istruzioni di servizio o con specifico atto scritto, ad altro addetto all'unità organizzativa stessa, la responsabilità dell'istruttoria o di altro adempimento procedurale inerente al singolo procedimento.
5. Il responsabile del procedimento, come individuato ai sensi del presente articolo, esercita, nei limiti delle competenze assegnate, le funzioni previste dall'art. 6 della legge 241/1990.

3 Entrata in vigore e norme transitorie

ART.6 Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto del Rettore.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di Legge.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento sui procedimenti amministrativi dell'Università Vita-Salute San Raffaele, emanato con Decreto Rettorale n. 2798 dell'11 febbraio 2010, come integrato dal Decreto Rettorale n. 3733 del 18 marzo 2013.

TABELLA 1

1. Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
2. Regolamento per il conferimento di borse di studio per attività di ricerca post-dottorato;
3. Regolamento dei Corsi per Master Universitari;
4. Regolamento d'istituzione delle figure di "Visiting Professor" e "Visiting Scholar";
5. Regolamento della collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università;
6. Regolamento dei corsi di dottorato;
7. Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 come modificata dalla legge n. 79/2022;
8. Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010 (nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022);
9. Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010;
10. Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento;
11. Regolamento per l'istituzione e la copertura di posti di professore straordinario a tempo determinato;
12. Regolamento per il conferimento di contratti di docenza di lecturer;
13. Regolamenti dei corsi post graduate;
14. Regolamento per la nomina a cultore della materia;
15. Regolamento sulla mobilità per chiamata nelle università ai sensi dell'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della Legge 240/2010;